

# Obblighi contributivi e retributivi, responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: l'intervento sostitutivo della stazione appaltante

di Giuseppe Failla e Valerio Pieroni

## 1. Le fonti della responsabilità solidale negli appalti

Generalmente la responsabilità solidale viene ricondotta alla fattispecie in cui due o più soggetti sono chiamati a rispondere per una stessa obbligazione e dove il creditore ha la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno dei debitori, il cui adempimento libera gli altri dall'obbligazione verso il creditore.

Il riferimento normativo sulla responsabilità solidale risiede nell'art. 1292 del codice civile (cfr. anche l'art. 2055 c.c.) nel quale appunto è stabilito che ciascun debitore potrà essere costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e l'obbligazione si considererà estinta dall'adempimento di uno qualunque dei coobbligati; a sua volta, il debitore che ha pagato l'intero debito potrà rivalersi verso gli altri con la c.d. azione di regresso, ovvero richiedendo a ciascuno dei coobbligati

il versamento della parte a ognuno imputabile<sup>(1)</sup>. La disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti, invece, risponde all'esigenza di preconstituire efficaci garanzie per l'assolvimento, da parte dei soggetti che rientrano nella *filiera* dell'appalto, degli obblighi a cui sono tenuti, evitando in tal modo le conseguenze di una potenziale dispersione delle responsabilità, che la particolare struttura organizzativa dell'appalto potrebbe favorire; ciò ha convinto il legislatore ad approntare negli anni una serie di discipline eterogenee, ciascuna delle quali attualmente copre differenti ambiti applicativi.

Il principio della responsabilità solidale, posto a tutela patrimoniale dei lavoratori impiegati in un appalto, è stato introdotto dall'art. 1676 del codice civile, che si applica indistintamente sia agli appalti privati che a quelli pubblici<sup>(2)</sup>, oltre che al contratto di subappalto. Infatti, è ormai pacifico che il subappalto, pur essendo un contratto sottoposto a taluni limiti e condizioni ben definite per il suo utilizzo<sup>(3)</sup>, dal punto di vista contrattuale viene assimilato all'appalto, il che rende

(1) Nel codice civile numerose sono le disposizioni che regolamentano i rapporti tra obbligazione solidale e vari istituti; così, l'art. 1300 (novazione), l'art. 1301 (remissione), l'art. 1302 (compensazione), l'art. 1306 (giudicato), l'art. 13/2007 (inadempimento), l'art. 1308 (costituzione in mora), l'art. 1304 (transazione) e così via. In linea di principio, da tale disciplina si ricava che sono irrilevanti per i coobbligati i rapporti che si instaurano tra il creditore e un obbligato in solido, così come sono irrilevanti per gli altri creditori solidali i rapporti che si instaurano tra un creditore e l'obbligato.

(2) Secondo l'art. 1676 c.c. "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".

(3) Tali limitazioni si rintracciano, ad esempio, in materia di contratti pubblici, nell'art. 118 del codice dei contratti pubblici, al comma 11, il quale considera subappalto "qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"; e al comma 9, in base al quale "L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto".

automaticamente applicabile l'istituto della responsabilità solidale anche per i rapporti con il subappaltatore (4).

Oltre alla disposizione del codice civile, la disciplina della materia si completa con la previsione contenuta nella cd. *Riforma Biagi* (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) ed in particolare con l'art. 29, comma 2 - più volte riformato dal legislatore - che ha disciplinato il regime della responsabilità solidale per i debiti retributivi e contributivi per l'intera *filiere* dell'appalto, coinvolgendo il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, ad esclusione del committente quando questo sia una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. (5).

Il successivo decreto Bersani-Visco (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248) ha, invece, introdotto con l'art. 35, comma 28 ulteriori previsioni inerenti la responsabilità solidale in materia fiscale dell'appaltatore, che risponde in solido con il subappaltatore, riguardo il "versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto", anche qui con la previsione espressa volta ad escludere ogni coinvolgimento delle stazioni appaltanti di cui all'art.

3, comma 33, del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) (6).

Per completare il quadro, è opportuno richiamare anche per la specifica disciplina solidaristica dettata in materia di appalti pubblici, l'art. 118, commi 4 e 6, del citato d.lgs. n. 163/2006, nonché gli artt. 4 (commi 2 e 5) e 5 del d.P.R. n. 207/2010 (il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici), particolarmente focalizzati nella tutela dei diritti patrimoniali, retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto dall'appaltatore o dal subappaltatore.

“ L'oggetto della responsabilità solidale ricomprende: a) i trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto (TFR); b) i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto ”

## 2. Oggetto della responsabilità solidale

L'oggetto della responsabilità solidale viene individuato dal comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (7), che vi ricomprende:

- a) i trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto (TFR);
- b) i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Rimane escluso, invece, qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde il solo responsabile dell'inadempimento, mentre continua ad applicarsi il regime solidale sugli interessi moratori.

(4) L'importante sentenza della Cass. civ. del 9 agosto 2003, n. 12048, riguardante le norme contenute negli artt. 1655, 1656 e 1676 del c.c., sui diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente, ha qualificato il contratto di subappalto come un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato "a monte", che ne costituisce il presupposto.

(5) Ovvero " tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."

(6) Tale esclusione riguarda, nello specifico: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, le società con capitale pubblico che non sono qualificabili come *organismi di diritto pubblico*.

(7) Norma modificata dall'art. 3, comma 31, della legge n. 92 del 2012 (c.d. riforma Fornero).

Con riferimento alla responsabilità solidale di natura fiscale per le prestazioni derivanti da contratti di appalto, invece, l'ambito viene indicato dall'art. 35 del decreto Bersani-Visco, recentemente modificato dall'art. 50 del d.l. 21.6.2013, n. 69 (c.d. decreto "fare"), convertito nella legge 9.8.2013 n. 98, che ha abolito la norma relativa all'IVA: dunque, l'appaltatore attualmente non risulta più responsabile in solido per il versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore, con riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto di opere e servizi<sup>(8)</sup>. Sempre in ambito fiscale, la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore resta, invece, immutata in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a cui lo stesso subappaltatore è tenuto.

### 3. I soggetti coinvolti alla luce dei recenti interventi normativi

I soggetti coinvolti nell'ambito della responsabilità solidale definita dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sono:

- a) i lavoratori dell'appaltatore e del subappaltatore (dal lato attivo);
- b) gli istituti previdenziali (INPS), quelli assicurativi (INAIL) e le Casse edili, creditori delle somme dovute a titolo di contribuzione (dal lato attivo);
- c) i committenti, l'appaltatore e tutti gli eventuali subappaltatori della *filiere* (dal lato passivo).

Su alcuni di questi soggetti occorre, però, fare alcune precisazioni.

Riguardo i lavoratori impiegati nell'appalto dall'appaltatore o dal subappaltatore, il c.d. decreto lavoro (art. 9 d.l. 28 giugno 2013, n. 76, coordinato con la

legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99), nel chiarire i contenuti dell'art. 29 comma 2 cit., ha definitivamente esteso il regime solidaristico degli obblighi di natura retributiva, previdenziale ed assicurativa anche a forme di lavoro diverse dal lavoro dipendente, facendo un preciso riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

Sul punto, tuttavia, come confermato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 35/2013, occorre aggiungere che con l'espressione "lavoratori con contratto di lavoro autonomo" il legislatore ha inteso ovviamente riferirsi a quei lavoratori cd. "parasubordinati", per i quali l'obbligo di versamento dei contributi è posto in capo al titolare del rapporto stesso, ovvero all'appaltatore o al subappaltatore<sup>(9)</sup>.

Dunque, è da considerarsi pacifico relazionare la responsabilità solidale negli appalti anche ai contratti di collaborazione a progetto e alle prestazioni di lavoro occasionale, nonché ad altro tipo di prestazione d'opera professionale<sup>(10)</sup>, ad esclusione dei contratti di appalto stipulati dalle p.a.

Anche il riferimento alla responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore ai propri dipendenti, è da intendersi riferita solo nei riguardi del committente negli appalti privati.

Infatti, sempre l'art. 9 della legge di conversione del decreto Lavoro ha escluso l'applicabilità dell'art. 29 ai contratti di appalto stipulati da committenti pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, rispetto alle quali continuano ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) che quella disposta dal richiamato art. 1676 c.c.

Ciò conferma un indirizzo già seguito dal Ministero

(8) Nel testo convertito del decreto del Fare (legge n. 98/2013 di conv. del d.l. 21 giugno 2013, n. 69) è stata pure soppressa la previsione del Durt, ovvero il documento unico di regolarità tributaria il cui scopo era quello di "liberare" l'impresa appaltatrice della responsabilità fiscale chiedendo il suddetto documento all'azienda in subappalto secondo procedure di rilascio che sarebbero poi state stabilite dall'Agenzia delle Entrate, competente per il rilascio.

(9) Infatti, i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA ed impiegati nell'appalto sulla base di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., sono tenuti a provvedere autonomamente al versamento della contribuzione; il che esonera l'appaltatore e il subappaltatore da ogni obbligo nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi.

(10) Sul punto, già aveva avuto modo di precisare l'INPS (Circolare n. 106 del 10.08.2012), che nella categoria dei lavoratori impiegati nell'appalto andavano ricompresi, oltre ai lavoratori subordinati, anche coloro che sono impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (come, a titolo di esempio, i collaboratori a progetto), nonché i lavoratori in nero, purché impiegati direttamente nell'opera e nel servizio oggetto dell'appalto.

del lavoro e delle politiche sociali, che nel delineare il regime normativo della responsabilità solidale nell'ambito degli appalti pubblici, non menziona l'art. 29<sup>(11)</sup>.

Dunque – coordinando le norme richiamate con le previsioni contenute nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (di conv. del d.l. 22 giugno 2012, n. 83), che nel riformare l'art. 35 del decreto Bersani-Visco ha espressamente escluso la stazione appaltante anche dalla responsabilità solidale di tipo fiscale<sup>(12)</sup> – ad oggi il committente pubblico è fuori da ogni forma di solidarietà negli appalti nel senso prima delineato.

Un'ulteriore novità del decreto Lavoro riguarda la contrattazione collettiva nazionale, a cui viene concesso di derogare al regime della solidarietà negli appalti con riferimento ai trattamenti retributivi, ad esclusione dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi.

#### 4. La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore disciplinata dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006)

In materia di responsabilità solidale risultano numerose le disposizioni normative contenute nel d.lgs. n. 163/2006<sup>(13)</sup>.

Tuttavia, per i meccanismi di solidarietà anzidetti

in materia di appalti e di subappalti di lavori, forniture e servizi, l'art. 118 del codice, senza porre dei particolari vincoli temporali o quantitativi, prevede un regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, in riferimento ai trattamenti contributivi e retributivi, circoscritta ai dipendenti del subappaltatore, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Il comma 6 del suddetto articolo<sup>(14)</sup> dispone, infatti, che "l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto"<sup>(15)</sup>. Sempre l'art. 118, al comma 4, in seguito alla modifica introdotta dal secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 113/2007), ha previsto anche la particolare forma di responsabilità solidale tra affidatario e subappaltatore relativamente all'adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Riguardo, invece, il committente pubblico, questo soggetto – pur essendo escluso dalla disciplina solidaristica – risulta sempre attivamente coinvolto nelle verifiche degli adempimenti contributivi e retributivi

(11) Secondo la Circolare del MLPS n. 5/2011 "Il regime della responsabilità solidale nell'ambito degli appalti pubblici trova le proprie fonti, anzitutto, nell'art. 1676 c.c. e nell'art. 35, comma 28, del d.l. 223/2006", e che "ai meccanismi di solidarietà anzidetti va ad aggiungersi la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006". L'esclusione dell'art. 29 è oggi confermata anche nella recente circolare del MLPS n. 35/2013.

(12) Lo prevede il comma 28-ter dell'art. 35 d.l. n. 223/2006 (conv. dalla l. n. 248/2006), introdotto dall'art. 13-ter della legge n. 134/2012 cit.

(13) Frequentemente la normativa in materia di appalti pubblici contempla ipotesi di responsabilità solidale. La prima, si rinviene nel comma 2 dell'art. 36 (consorzi stabili) del codice dei contratti pubblici, secondo cui il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati (cfr. art. 94 del d.P.R. n. 207/2010), facendo salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante. Nell'art. 37, comma 5, del codice, in presenza di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Anche nella previsione del comma 3 dell'art. 50 del codice, dettato in materia di avvalimento nel caso di operatività dei sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione, l'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante. Si veda anche l'art. 49, comma 4 sulla responsabilità tra concorrente e impresa ausiliaria.

(14) Così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113/2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152/2008, poi, infine modificato dall'art. 31, comma 2, lettera b), legge n. 98/2013 cit.

(15) Sul punto, si rimanda alla citata circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5/2011.

a cui sono tenuti l'appaltatore, il subappaltatore e l'intera filiera dell'appalto (vedi *infra* nel successivo paragrafo).

#### 5. I poteri della stazione appaltante nell'ambito della disciplina solidale negli appalti pubblici: l'intervento sostitutivo

Come prima illustrato, alla luce delle novità normative intervenute e dei chiarimenti finora emanati da diversi enti amministrativi, le disposizioni in materia di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 non si applicano quando il committente sia una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001. Pertanto, la stazione appaltante non risponde in solido con l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, questo non ha impedito al legislatore di rafforzare in capo all'ente appaltante alcuni poteri per favorire ed incentivare gli adempimenti posti in capo all'appaltatore e al subappaltatore, in analogia con quanto è previsto verso l'appaltatore nei riguardi del subappaltatore.

Infatti, qualora l'inadempienza dovesse manifestarsi, la stazione appaltante può procedere al pagamento diretto delle contribuzioni e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori, scomputando tali somme da quelle dovute all'appaltatore o al subappaltatore inadempiente.

Tali prescrizioni si rinvergono nel regolamento di attuazione del codice (d.P.R. n. 207/2010<sup>(16)</sup>) e in particolare nell'art. 4, comma 2 e nell'art. 5, comma 1, che prevedono l'attivazione di un intervento sostitutivo della stazione

appaltante in relazione ad eventuali inadempienze contributive e retributive, oltre che dell'appaltatore, anche degli eventuali subappaltatori.

Tale istituto, che mira al recupero della regolarità contributiva e al pagamento dei contributi dei lavoratori impiegati nell'appalto, vede quindi un preciso ruolo della stazione

appaltante, che si inserisce nei rapporti tra appaltatore/subappaltatore, pur nella permanenza degli obblighi solidali che legano tali soggetti.

In particolare, secondo l'art. 4 comma 2, in caso di acquisizione di un Durc che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, il Rup è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, versandolo poi direttamente a favore degli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile. Come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro n. 3 del

“ Un'impresa chiamata a rispondere in solido dell'adempimento per effetto di un obbligo solidale, se in regola con i versamenti contributivi verso i propri dipendenti, ha comunque diritto di ottenere il Durc, senza il quale non potrebbe partecipare ad appalti pubblici (o eseguirli) e godere di eventuali sgravi contributivi ”

16 febbraio 2012, questo intervento sostitutivo, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse edili, può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel Durc; ma non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare<sup>(17)</sup>.

Invece, in presenza di un inadempimento retributivo dell'appaltatore e/o del subappaltatore e/o del cottimista, l'art. 5 del d.P.R. n. 207/2010 ha delineato una diversa procedura in base alla quale il Rup, prima di procedere in corso d'opera al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori impiegati nell'appalto, è tenuto ad invitare le parti inadempienti a provvedervi entro i 15 giorni successivi.

(16) Il testo di questo articolo è da coordinare con l'art. 31, comma 3, della recente legge n. 98 del 2013 (di conv. del cit. decreto del fare), anche questo concernente la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal Durc. Per approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36 del 6.9.2013 e alle Istruzioni INAIL del 3.10.2013.

(17) Per ulteriori delucidazioni in materia, si rimanda alla circolare Inps n. 54/2012 e alla nota Inail del 28 settembre 2012, che fornisce chiarimenti sulle modalità di pagamento agli istituti previdenziali.

## 6. Il regime della responsabilità solidale in relazione al Durc

Per completezza, appare utile affrontare anche la tematica della responsabilità solidale in materia di appalti e la sua rilevanza agli effetti del rilascio del Durc, con riferimento alle conseguenze che si producono sulla situazione di regolarità contributiva conseguente alla contestazione di un obbligo solidale.

Sul punto, si segnala la posizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che con interpello n. 3/2010 del 2 aprile 2010 sembra avere risolto la questione, stabilendo che "le verifiche effettuate ai fini del rilascio del Durc sono riconducibili all'unicità del rapporto previdenziale tra impresa richiedente ed Ente rilasciante, e che a tale unicità vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi", con ciò confermando che non

inficia la regolarità del Durc l'eventuale sussistenza di una esposizione debitoria dell'azienda richiedente derivante da un vincolo di responsabilità solidale.

Pertanto, un'impresa chiamata a rispondere in solido dell'adempimento per effetto di un obbligo solidale, se in regola con i versamenti contributivi verso i propri dipendenti, ha comunque diritto di ottenere il Durc, senza il quale non potrebbe partecipare ad appalti pubblici (o eseguirli) e godere di eventuali sgravi contributivi.

Anche l'INPS ha condiviso e recepito questo orientamento; e con messaggio del 4 maggio 2010, n. 12091 ha precisato che, qualora ricorra l'esistenza di un obbligo solidale, sarà effettuata una specifica annotazione sul Durc, con l'indicazione del nome dell'altra azienda, del numero di posizione, dell'importo dei contributi dovuti in solido e delle sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio di tale documento.